



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile

Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese

composta dai magistrati:

Dott.ssa Claudia Pedrelli	Presidente
Dott. Fausto Basile	Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. [REDACTED] del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, ivi riunita la n. [REDACTED]/17, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.06.2020, tenuta con le modalità determinate ex art 83 comma 7 lett. h D. L. 18 marzo 2020 n. 18, posta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

tra

[REDACTED], nata ad [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED]
[REDACTED],

[REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED]
[REDACTED],

[REDACTED] Srl, in Liquidazione, Partita Iva [REDACTED],

rappresentati e difesi dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED],

OPPONENTI ATTORI IN RICONVENZIONALE

e

BANCA [REDACTED], P.IVA [REDACTED],

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. [REDACTED]

OPPOSTA CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 338 del 7.01.2017, contratti bancari.

conclusioni per parte opponente:



A) in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED], nonché dalla [REDACTED] Srl, dichiarare nullo e di nessun effetto, attesa la illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, la insussistenza del credito azionato per le ragioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 338/17 oggi opposto;

B) Sempre nel merito, in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] nonché dalla [REDACTED] Srl, accertata la nullità dei contratti di mutuo nn. [REDACTED] del 1/7/2008 e [REDACTED] del 7/6/2011, collegati tra loro, e/o l'annullamento per esistenza di un contrasto tra causa concreta e la meritevolezza dell'interesse negoziale ex art. 1322 cod. civ., co. 2° cod. civ. ovvero per violazione della diligenza professionale e della correttezza, con richiesta di restituzione degli importi versati e comunque per assenza di causa e di scopo, dichiarare che nulla è dovuto dagli opposenti, poichè stipulati con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 338/17 oggi opposto;

C) Sempre nel merito, in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] nonché dalla [REDACTED] Srl, accertata la nullità dei contratti di mutuo nn. [REDACTED] del 1/7/2008 e [REDACTED] del 7/6/2011, collegati tra loro, per usurarietà del tasso applicato, per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato; per la violazione dell'art. 1815, comma II, c.c. nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo chirografario e per nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori; per nullità delle clausole determinanti gli interessi compensativi e moratori, relativi ai mutui chirografari in esame e dichiarare che nulla è dovuto alla Banca ed anzi che agli istanti devono essere restituite le somme già versate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 338/17 oggi opposto;

D) Sempre nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub C), in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] nonché dalla [REDACTED] Srl, accertata e dichiarata la nullità delle clausole determinanti gli interessi compensativi e moratori, relativi ai mutui chirografari in esame applicare la riduzione ex art. 1384 c.c. per la clausola penale relativa agli interessi moratori e rideterminare quanto è dovuto alla Banca a titolo di interessi e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 338/17 oggi opposto;

E) Sempre nel merito, in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] nonché dalla [REDACTED] Srl, accertata la nullità del contratto di conto corrente n. 59 e l'illegittimità delle clausole contrattuali relative all'applicazione degli interessi, spese, commissioni di massimo scoperto e commissioni e spese non dovute, accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche con condanna della medesima Banca alla restituzione della somma che sarà ritenuta di giustizia e liquidata anche a seguito di CTU tecnica, oltre che eventuali danni da quantificarsi;

F) Sempre nel merito, in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] e della domanda riconvenzionale spiegata, accertata e dichiarata la nullità del contratto di fideiussione e, in particolare, con riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., dichiarare la Banca [REDACTED] decaduta dalla possibilità di escussione della garanzia, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

G) Sempre nel merito, in accoglimento della opposizione proposta dai Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] e della domanda riconvenzionale spiegata, accertato e dichiarato che la [REDACTED] ha concesso ulteriore credito a debitore principale, senza specifica autorizzazione dei fideiussori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c., dichiarare liberati i fideiussori dalla obbligazione di garanzia;

H) In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.

conclusioni per parte opposta:



- 1) in via principale e nel merito rigettare tutte le domande formulate dagli opposenti poiché infondate in fatto ed in diritto, per come argomentato, e per effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 17.11.2017 e munito di formula esecutiva;
- 2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avverse accertare in ogni caso il credito della Banca opposta e per l'effetto condannare gli ingiunti, anche in solido tra di loro al pagamento dell'importo dovuto all'opposta, come verrà quantificato nel presente giudizio.
- 3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto, recante ingiunzione al pagamento di euro 72997,64, ha per oggetto i saldi del contratto di mutuo chirografario del 1° luglio 2008 n° [REDACTED], quantificato in euro 14.207,56 (12.406,74 per capitale + euro 1.800,82 per interessi), e del contratto di mutuo chirografario del 7 giugno 2011 n° [REDACTED], quantificato in euro 58.790,08 (50.745,19 per capitale + euro 8.044,89 per interessi), conclusi dalla società [REDACTED] con [REDACTED], entrambi garantiti da fideiussione prestate dai sigg. [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED] in pari data, rispettivamente sino ad euro 60.000,00 e , sino ad euro 74.400,00.

Il giudizio ha per oggetto le opposizioni riunite – si tratta in realtà della medesima opposizione iscritta due volte - proposte da Eurotekno e dai dai sigg. [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED] e le ulteriori domande proposta dai medesimi opposenti in via riconvenzionale, in particolare delle somme indebitamente versate nell'ambito dei contratti di mutuo e degli addebiti illegittimamente eseguiti dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente.

Gli opposenti deducono,
quanto ai rapporti di mutuo:

la nullità dei mutui per assenza di causa, sulla base del rilievo che le somme erogate sarebbero state impiegate per azzerare il saldo negativo presente del rapporto di contratto di conto corrente n. 59, intestato alla [REDACTED], sul quale la Banca aveva applicato interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito, e non per fornire liquidità alla Società che, quindi, non ne ha beneficiato;

la non corrispondenza fra le somme ingiunte e le risultanze dei piani di ammortamento prodotti in atti;

l'anatocismo e l'indeterminatezza del tasso che assumo siano insiti nel sistema di ammortamento a rate costanti ("alla francese");

l'indeterminatezza del tasso di interesse conseguente alla erronea indicazione dell'ISC;

quanto al rapporto di conto corrente n. 59:

l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di spese di tenuta conto, commissioni di massimo scoperto, spese per fido e accessori,



quanto alle fideiussioni:

la nullità dei contratti di fideiussione conformi allo schema predisposto ABI poiché contrari all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, con parere conforme dell'AGCM;

l'estinzione delle garanzie ex artt. 1956 e 1957.

Parte opposta preliminarmente eccepisce il carattere autonomo delle garanzie prestate dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED] e la conseguente inammissibilità da parte loro di contestazioni attinenti al merito dei rapporti garantiti, l'inammissibilità di domande relative al rapporto di conto corrente, essendo questo estraneo alla pretesa azionata col ricorso monitorio, e nel merito la genericità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte dagli opposenti.

La causa è stata istruita con le documentazione prodotta dalle parti; il giudice, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, all'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha disatteso le richieste di prova per testi e di CTU contabile proposte da parte opponente ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Trattenuta la causa in decisione, preso atto della domanda di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione conformi allo schema predisposto dall'ABI perché contrari all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990, attribuita al Tribunale per le Imprese, ha rimesso la causa al collegio.

La presente sentenza viene redatta in forma collegiale perché attratta dalla sfera di competenza del tribunale delle imprese dalla richiesta, proposta da parte opponente, di accertamento della nullità delle fideiussioni sulla base della violazione della normativa antitrust. Sono difatti devolute al Tribunale delle Imprese istituito con D.L n. 1/2012, ai sensi dell' art. 3, comma 2, lett. c) e d) del decreto, tutte le controversie di cui all'art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione).

Sui rapporti di mutuo.

Nullità per difetto di causa.

La finalità del finanziamento, al di fuori delle ipotesi in cui si debba riconoscere un mutuo di scopo, non entra nella causa del contratto di mutuo, che è data dalla concessione della immediata disponibilità di denaro con assunzione dell'obbligo di restituzione della medesima somma, maggiorata degli interessi; la giuridica disponibilità della somma in capo al mutuatario, che determina il perfezionamento del contratto, *“può ritenersi sussistente allorquando con apposita*



pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8634 del 13/08/1999), quindi anche nell’ipotesi che essa sia stata utilizzata per l’estinzione di debiti pregressi verso la banca; il finanziamento quindi “può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall’utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l’illiceità.” (così Cass Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014).

Erroneità dei saldi.

Secondo parte opponente la richiesta avanzata dalla Banca in relazione al contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED], di € 14.207,56, di cui € 12.406,74 per capitale, oltre € 1.800,82 per interessi, è incompatibile col piano di ammortamento (doc. 8 att.), da cui risulta che al 1° giugno 2012 con il pagamento della rata n. 47 il debito residuo era di € 12.406,74, già comprensivo degli interessi.

Analogamente, deduce la richiesta relativa al contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED], di € 58.790,08, di cui € 50.745,19 per capitale, oltre € 8.044,89 per interessi, è incompatibile col piano di ammortamento del mutuo (doc. 9 att.) da cui risulta che con il pagamento della rata 11 del 1° maggio 2012 la [REDACTED] aveva già corrisposto la somma di € 15.600,54 e dunque il capitale residuo ammontava ad € 44.400,00 (62.000,00 – 15.600,00) e non ad € 50.745,19.

Tali contestazioni non trovano riscontro nella documentazione richiamata e sono palesemente infondate: nel doc. 8 la colonna da cui parte opponente evince il dato di € 12.406,74 riporta il capitale residuo che decresce gradualmente in virtù della detrazione al pagamento di ogni rata della relativa quota capitale, e non può essere comprensiva di interessi perché con ciascuna rata sono corrisposti tutti gli interessi maturati sino alla data della sua scadenza sul capitale non restituito, che ne costituiscono la quota interessi; analogamente nel secondo contratto non è giustificata la detrazione dal capitale del totale dei pagamenti eseguiti sino ad ogni singola scadenza, dovendosi fare riferimento solo alla sommatoria delle quote capitale delle rate già scadute.

Usurarietà del tasso di interesse.

Secondo parte opponente, poiché la somma complessivamente richiesta per interessi dalla Banca nel piano di ammortamento del mutuo n. [REDACTED] (€ 9.698,80) sarebbe pari a circa il 19% del capitale erogato (€ 50.000,00), ed essendo il tasso soglia alla data del 1° luglio 2008 pari all’8,985%, il primo mutuo sarebbe *ictu oculi* usurario.

Invece, con riferimento al mutuo chirografario n. [REDACTED], parte opponente considera il tasso di mora, pari al tasso nominale (8,4%) maggiorato di 3 punti percentuali, pari quindi



all'11,40%, ed il tasso che desume dal rapporto percentuale fra gli interessi quantificati nel ricorso monitorio, o quelli quantificati nel piano di ammortamento, ed l'importo del capitale, che indica alternativamente nel 15% o nel 19%; ne desume il superamento del tasso soglia, che indica alla data del 1° luglio 2011 nel 10,43%.

Le contestazioni così formulate sono infondate: il rapporto percentuale tra il totale delle somme richieste a titolo di interessi ed il capitale per sé stesso, cioè astraendo tale dato dalla durata del finanziamento, non può assumere alcun significato rispetto alla determinazione del tasso effettivo annuo; i valori del tasso soglia indicati da parte opponente sono errati, essendo relativi alla categoria "mutui ipotecari a tasso fisso", mentre i mutui per cui è causa sono mutui chirografari.

Pare appena il caso di aggiungere che il carattere di specialità della disciplina degli interessi, soggetta alla previsione di un limite massimo, rende inapplicabile in radice la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., invocata da parte opponente sulla base della assimilazione giurisprudenziale del tasso di mora alla clausola penale.

Ammortamento alla francese.

Le contestazioni sollevate nei confronti del piano di ammortamento alla francese fanno riferimento sia alla violazione del divieto di anatocismo sia alla violazione delle regole di trasparenza.

In sintesi parte attrice sostiene che sarebbe stato applicato un interesse composto non accettato dal cliente, dipendente dalla scelta del regime finanziario in base al quale è stato costruito il piano di rimborso adottato.

Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ($\text{Interessi} = \text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;



5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

La tesi contraria, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.

In realtà il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.

Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un "effetto sorpresa" in fase di rimborso; in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente



determinata; né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.

Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).

In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.

Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”).

E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi; mentre nessuna



rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.

Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).

In conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.

Indicazione dell'ISC e determinatezza del tasso di interesse.

Quanto alla dedotta erronea indicazione del TAEG/ISC, da cui parte parte attrice fa derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, si deve premettere che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, a partire dal 1.10.03, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

In altre parole, il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi.



Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Ebbene, ai tassi ed i prezzi propriamente intesi, si applica la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Ma questa disposizione di legge non è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.

Invece con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.

Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, e quindi è inapplicabile ai contratti per cui è causa, che sono stati stipulati da una società commerciale.

Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dagli oppositori possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.

D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG.

In definitiva, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato



con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante).

Sul rapporto di conto corrente.

Nei giudizi promossi dal cliente –correntista o mutuuario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, per la ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali di cui deduce la nullità.

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del cliente di procurarsi la documentazione contrattuale.

Infatti il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.



In ogni caso si deve considerare che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al cliente un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, l'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nel testo vigente, prevede in particolare al quarto comma: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."

Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 – il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato:

a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;

b) con l'ulteriore previsione per cui il cliente o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni;

c) è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In questo quadro non è giustificabile, neanche sulla base del principio di prossimità della prova e del rilievo che la banca dovrebbe presumibilmente avere la disponibilità sia dei contratti sia degli estratti conto, alcuna inversione o attenuazione della regola generale di riparto dell'onere probatorio: al di là di della questione di quale sia la effettiva valenza di tale principio, il correntista e la banca sono entrambi parti del contratto ed entrambi si devono presumere in possesso sia della documentazione contrattuale sia degli estratti conto che devono obbligatoriamente essere periodicamente trasmessi al correntista (ed in assenza di tempestiva contestazione si deve presumere che tale adempimento sia stato effettuato). Si deve aggiungere, che la società attrice è una società di capitali e quindi "per ovvie ragioni di ostensione – anche a terzi: soci e contraenti – della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora per l'onere, di conservare la documentazione richiesta alla controparte" (per il rilievo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6511 del 2016).

A tutela della buona fede ed a correzione della posizione di disparità sostanziale delle parti poi è comunque disponibile il ricorso all'art. 119 TUB, che sancisce l'obbligo della banca di fornire tali documenti al correntista, in tal modo riequilibrando le posizioni delle parti.



Ciò posto, si deve rilevare che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca avrebbe trattenuto somme per interessi anatocistici, spese di tenuta conto, commissioni di massimo scoperto, spese per fido e accessori, ed applicato interessi superiori al tasso soglia.

A tal fine richiama nell'atto di citazione in modo sintetico principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi sulla cui base si possa valutare la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca convenuta, secondo le diverse discipline normative ratione temporis applicabili in relazione alla data di instaurazione ed al periodo di esecuzione di ciascuno di essi, che non sono specificati.

La linea difensiva di parte attrice presuppone comunque che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento dei rapporti oggetto di causa.

Parte attrice infatti non deduce specificamente quale fatto costitutivo della domanda la mancata stipulazione per iscritto dei rapporti, ma al contrario domanda l'accertamento della nullità del contratto, di cui quindi presuppone l'esistenza, che pertanto assume esistente, o di singole clausole, sicché l'assenza di valida pattuizione contrattuale, alla quale pure in più punti dell'atto introduttivo fa riferimento si deve intendere come riferita alla mancata previsione da parte di tali contratti o al contrasto fra la previsione contrattuale e la norma di legge.

Tuttavia, la parte attrice nel costituirsi in giudizio non ha prodotto il contratto o i contratti relativi ai rapporti di conto corrente in questione, né ha dedotto di averne fatto preventiva richiesta alla Banca ai sensi dell'art. 119 TUB.

Tale linea difensiva, unitamente alla assoluta genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione rende già di per sé dubbio ed inattendibile quanto dedotto dalla parte attrice, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione essa assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali, pur non avendo prodotto i relativi contratti.

Infatti in assenza dei contratti è impossibile verificare se ed in che termini siano stati previsti interessi, spese e commissione di massimo scoperto e, dunque, se sussistano eventuali nullità per difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse, per illegittima determinazione della commissione di massimo scoperto o di altre condizioni economiche, al cui accertamento chiaramente tende la domanda attrice di declaratoria di nullità.

Tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere la stessa azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e



nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.

Né il problema appare superabile sulla base della considerazione che le nullità sarebbero rilevabili d'ufficio. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

In particolare si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.



Per queste ragioni le domande aventi per oggetto l'invalidità del contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme addebitate sul conto devono essere rigettate.

Sulle garanzie.

La natura della garanzia prestata dagli opposenti.

Le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti non risultando, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il carattere autonomo della garanzia da loro prestata.

Come è noto la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.

Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia (art. 7) secondo cui "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore..." e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili; inoltre l'art. 9 esclude espressamente l'opponibilità da parte del fideiussore delle (sole) eccezioni relative ai tempi dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti; perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti opposenti nel presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.

Fideiussione e disciplina antitrust.



Parte attrice deduce la nullità della fideiussione sulla base del principio di diritto affermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017: “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva escluso la violazione della normativa c.d. “antitrust” in relazione ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI, perché sottoscritta prima che la Banca d’Italia avesse accertato l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito)” e del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90).

Invero l’ordinanza della Suprema Corte n. 28917 del 2017 invocata da parte opponente risulta focalizzata sul tema dell’efficacia temporale del provvedimento della Banca d’Italia, avendo affermato che è irrilevante, ai fini della fondatezza dell’azione proposta dal consumatore, che il contratto “a valle” da questi denunciato sia stato concluso prima dell’accertamento da parte dell’autorità dell’intesa illecita “a monte”.

Non risulta però, come rilevato dalla successiva Cass. Sezione prima, sentenza n. 24044 del 26/09/2019, che al di là delle peculiarità del caso concreto, nel quale era stata proposta domanda di nullità, tale ordinanza abbia inteso discostarsi dall’orientamento consolidato secondo il quale alla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9384 del 11/06/2003; Cass. Sez. U. sentenza n. 2207 del 20/2/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13486 del 20/06/2011).

In ogni caso si richiederebbe la prova della vigenza dell’intesa restrittiva al tempo della sottoscrizione del contratto, della sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard, della sua applicazione in modo uniforme da parte degli operatori e della riconducibilità causale all’intesa dell’adozione del contenuto della fideiussione (Cass. Ordinanza 30818 del 2018).

Ciò posto, le fideiussioni oggetto di causa sono state prestate nel 2008 e nel 2011 e non risulta che successivamente al provvedimento della Banca di Italia sia mai stato vigente alcuno schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposto dall’ABI, né è stato offerto alcun elemento in base al quale si possa ritenere che l’adozione del contenuto della



fideiussione sottoscritta dagli opposenti sia riconducibile, a così lunga distanza di tempo dal provvedimento, all'applicazione uniforme da parte degli operatori del medesimo schema contrattuale che ne è stato oggetto.

Ne consegue che, in base a tale ragione, che assume carattere assorbente, ed in osservanza del principio della ragione più liquida, si deve concludere per l'infondatezza della contestazione.

L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.

La disposizione è stata derogata dalle parti. La deroga è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiede la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007) peraltro presente nel documento prodotto in atti.

La dedotta estinzione delle garanzie ex art. 1956 c.c.

L'opposizione richiama il principio per cui se nell'ambito di un rapporto di affidamento si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010). Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001). L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).

Ma nel caso concreto il principio non è applicabile, perché il mutuo si sostanzia in un'operazione di affidamento che si esaurisce in una unica erogazione, essendo evidentemente a



carico del terzo, nel momento in cui accetta di prestare la garanzia, l'onere di valutare le condizioni del debitore.

* * * * *

Parte opposta ha provato, depositando o sin dalla fase monitoria i due contratti di mutuo chirografario con formale rilascio di quietanza, i rispettivi piani di ammortamento, le diffide al pagamento nonché gli estratti conto certificati ex art. 50 del D.Lgs. 358/93 del mutuo, il proprio credito.

Le contestazioni degli oppositori invece sono risultate infondate.

Alla genericità o al difetto di prova di tali contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Quanto al rapporto di conto corrente invece la domanda deve essere rigettata per radicale carenza di prova.

Pertanto tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,



rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
condanna gli opposenti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro
8000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.06.21

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Pedrelli

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Vittorio Carlomagno

